# REGOLAMENTO (CEE) N. 881/90 DELLA COMMISSIONE

**del 6 aprile 1990**

**che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 26 al 30 marzo 1990 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine (1), ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 26 al 30 marzo 1990 è emerso che il quantitativo massimo previsto per il primo trimestre è stato superato per i bovini vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) Le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 26 al 30 marzo 1990 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 15,25 %;

2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere al 2 aprile 1990 è provvisoriamente sospeso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.